

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2385. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2384. Cento, Zanella.

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 23, è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2387. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 51.** Pappaterra, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

**** 1. 508.** Realacci, Giachetti, Veretti.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2381.** Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

*** 1. 2313.** Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venticinque giorni.

1. 2380. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.

1. 2379. Zanella.

Al comma 15, lettera e), sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

1. 555. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali

ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

3. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2388. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma

1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2389. Cima, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sette mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2390. Lion, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sen-

titi i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di cinque mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2391. Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini pre-

visti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2392. Cento, Zanella.

Al comma 15, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) l'articolo 23 è sostituito con il seguente:

ART. 23.

(Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali).

1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto.

2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la frammentazione della gestione.

3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno

1990, n. 142, come integrata dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.

1. 2393. Cima, Zanella.

Al comma 15, sopprimere le lettere f), g) e h).

1. 1218. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e g).

1. 1195. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere le lettere f) e h).

1. 1196. Bulgarelli.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 52.** Pecoraro Scanio, Pappaterra, Bulgarelli, Zanella, Lion.

Al comma 15, sopprimere la lettera f).

* **1. 536.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

1. 1957. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 3).

1. 1958. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 4).

1. 1959. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 5).

1. 1960 Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 6).

1. 1961. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 7).

1. 2394. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 8).

1. 2395. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 9).

1. 2396. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 10).

1. 2397. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 11).

1. 2398. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 12).

1. 2399. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 13).

1. 2400. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 14).

1. 2401. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

* **1. 1943.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 1).

* **1. 537.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: sei.

1. 106. Vianello, Vigni, Realacci, Nesi, Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire la parola: dieci con la seguente: dodici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti:

cinque dalle categorie economiche, di cui due esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

* **1. 53.** Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea sostituire le parole: dieci membri con le seguenti: dodici membri.

Conseguentemente alla lettera e), sostituire le parole: tre dalle categorie economiche con le seguenti: cinque dalle categorie economiche, di cui tre esperti designati dalle associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

* **1. 522.** Realacci, Gentiloni, Lusetti, Giachetti, Vernetti.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1921. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b).

1. 1923. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera c).

1. 1924. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sostituire la parola: due con la seguente: uno.

1. 1925. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera e), sostituire la parola: tre con la seguente: due.

1. 1926. Lion, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 538.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive,.

* **1. 1920.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 1, capoverso 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro delle attività produttive, aggiungere le seguenti: e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 539. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 1), capoverso 2, lettera e), sostituire le parole: categorie economiche con le seguenti: associazioni di categoria delle imprese che effettuano le attività soggette all'iscrizione all'Albo.

1. 54. Pecoraro Scanio, Pappaterra.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 2402. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 4).

1. 2403. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 5).

1. 2404. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 6).

1. 2405. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 7).

1. 2406. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 8).

1. 2407. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 9).

1. 2408. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 10).

1. 2409. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 11).

1. 2410. Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 12).

1. 2411. Bulgarelli, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 13).

1. 2412. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f) sopprimere i numeri 2) e 14).

1. 2413. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 540.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 2).

* **1. 1944.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-bis) da un esperto designato dalle categorie economiche:

d-ter) da un esperto designato dalle organizzazioni ambientaliste.

1. 2451. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 2, sopprimere il capoverso d-bis.

1. 542. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 4).

1. 2414. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 5).

1. 2415. Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 6).

1. 2416. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 7).

1. 2417. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 8).

1. 2418. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 9).

1. 2419. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 10).

1. 2420. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 11).

1. 2421. Cento, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 12).

1. 2422. Cima, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 13).

1. 2423. Lion, Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 3) e 14).

1. 2424. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3.

* **1. 543.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 3).

* **1. 1945.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di cinquanta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente articolo ».

1. 2452. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole da: esclusi i trasporti fino a: della sola riduzione volumetrica.

1. 544. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: trenta chilogrammi.

1. 1929. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: quaranta chilogrammi.

1. 1928. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: cinquanta chilogrammi con le seguenti: sessanta chilogrammi.

1. 1930. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: quaranta litri.

1. 1933. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: cinquanta litri.

1. 1932. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta litri con le seguenti: settanta litri.

1. 1931. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.

1. 545. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 5).

1. 1899. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 6).

1. 1900. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 7).

1. 1901. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 8).

1. 1902. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 9).

1. 1903. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 10).

1. 1904. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 11).

1. 1905. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 12).

1. 1906. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 4) e 13).

1. 1907. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i punti 4) e 14).

1. 1908. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 541.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 4.

* **1. 1946.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:

4. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo devono prestare le garanzie finanziarie di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modificazioni ».

1. 2543. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera a).

1. 546. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b).

1. 523. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 4, capoverso 4-bis, sopprimere la lettera c).

1. 524. Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 6).

1. 1909. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 7).

1. 1910. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 8).

1. 1911. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 9).

1. 1912. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 10).

1. 1913. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 11).

1. 1914. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 12).

1. 1915. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 13).

1. 1916. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 5) e 14).

1. 1917. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 5).

* **1. 526.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 5).

*** 1. 1947.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

**** 1. 525.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

**** 1. 1936.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1. 1935. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 5, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

1. 1934. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 7).

1. 1918. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 8).

1. 1919. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 9).

1. 2492. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 10).

1. 2493. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 11).

1. 2494. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 12).

1. 2495. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 13).

1. 2496. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 6) e 14).

1. 2497. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 6.

*** 1. 527.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il punto 6).

*** 1. 1948.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 8).

1. 2498. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 9).

1. 2499. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 10).

1. 2500. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 11).

1. 2501. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 13).

1. 2503. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 14).

1. 2504. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7.

* **1. 528.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 7).

* **1. 1949.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 7, capoverso 7-bis, sostituire le parole: 30 luglio con le seguenti: 30 giugno.

1. 529. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 9).

1. 2505. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 10).

1. 2506. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 11).

1. 2507. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 12).

1. 2508. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 13).

1. 2509. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 8) e 14).

1. 2510. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.

* **1. 530.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 8.

* **1. 1950.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 7) e 12).

1. 2502. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'iscrizione all'albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.

1. 2544. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 10).

1. 2511. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 11).

1. 2512. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 12).

1. 2513. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 13).

1. 2514. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 9) e 14).

1. 2515. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.

* **1. 531.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 9.

***1. 1951.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: deve rispondere con la seguente: risponde.

1. 2545. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 9, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 532.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

* **1. 1938.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 9), sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1. 1937. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 11).

1. 2516. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 12).

1. 2517. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 13).

1. 2518. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 10) e 14).

1. 2519. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10.

* **1. 533.** Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 10).

* **1. 1952.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: competenza e.

1. 534. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 10, sopprimere le parole: e professionalità.

1. 515. Russo Spena, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 10), dopo la parola: professionalità aggiungere le seguenti: nel campo della tutela ambientale in materia di gestione dei rifiuti.

1. 2546. Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 12).

1. 2520. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 13).

1. 2521. Cima, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 11) e 14).

1. 2522. Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11.

* **1. 535.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 11).

* **1. 1953.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 13).

1. 2523. Cento, Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere i numeri 12) e 14).

1. 2524. Pecoraro Scanio.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12.

* **1. 516.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 12).

* **1. 1954.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.

** **1. 517.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), numero 12, sostituire le parole: confermata ogni cinque anni con le seguenti: confermata ogni due anni.

** **1. 2547.** Lion, Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Cento.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni tre anni.

1. 1940. Zanella.

Al comma 15, lettera f), numero 12), sostituire le parole: confermata ogni cinque anni, con le seguenti: confermata ogni quattro anni.

1. 1939. Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.

* **1. 518.** Russo Spina, Vendola.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 13.

* **1. 1955.** Zanella.

Al comma 15, lettera f), sopprimere il numero 14.

** **1. 519.** Russo Spina, Vendola.